COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ORDINARIA** in prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA ALIQUOTA IMU**

L'anno duemila**VENTI**, addì **DODICI** del mese di **GIUGNO (12.06.2020)** alle ore VENTI, minuti TRENTA (20:30), nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.
Sessione **ordinaria**, Seduta pubblica, di prima convocazione.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

			Presenti	Assenti
POLONIOLI	GIOV BATTISTA	Sindaco	SI	
ZANOTTI	DARIO	Consigliere		SI
POLONIOLI	GIAN ANDREA	Consigliere	SI	
RICALDI	PIER DANILO	Consigliere		SI
POLONIOLI	GIUSEPPE	Consigliere	SI	
POLONIOLI	LUCA	Consigliere	SI	
DE MARIE	MICHELA	Consigliere	SI	
POLONIOLI	LUCIA	Consigliere	SI	
BOSELLI	GIAN LUIGI	Consigliere	SI	
FIOLETTI	FABRIZIO GUGLIELMO	Consigliere	SI	
CHIARI	CLAUDIO	Consigliere	SI	
	Totali		09	2

Assiste l'adunanza il Segretario dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POLONIOLI Giov Battista, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di CC N. 4 del 12.06.2020

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA ALIQUOTA IMU**

Il Sindaco illustra l'argomento informando i signori consiglieri che la legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, nello specifico è stata istituita la nuova Imu che rappresenta la sommatoria delle precedenti aliquote Imu e Tasi.
Pertanto per l'anno 2020 i Comuni sono tenuti a procedere con l'approvazione delle nuove aliquote Imu mediante apposita delibera di Consiglio Comunale.

La proposta dell'Amministrazione Comunale è di applicare per l'anno 2020 le seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2019:

Aliquota ordinaria	10,20 per mille
AREE FABBRICABILI	10,20 per mille
Aliquota immobili GRUPPO CATASTALE D	10,60 per mille di cui: 7,60 per mille da versare allo Stato 3,00 per mille da versare al Comune
Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	4,00 per mille Detrazione 200,00 €
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE con categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
RURALI ad uso strumentale	1 per mille
"IMMOBILI MERCE" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	ESENTI
Si considera direttamente adibita ad **abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma f) Regolamento IMU).	
Comodato in uso gratuito immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze concessi a parenti di primo grado (esclusi A1, A8 e A9): aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% (occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747 lettera c) Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi (art. 9 comma c) Regolamento IMU)	

Il Sindaco precisa che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, precisando che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale a stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita,** ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 6 sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe del tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, ha stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

VISTO l'art. 1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020.**

CONSIDERATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)", approvato con propria deliberazione n. 3 in data odierna e tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare da esso effettuato;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina **dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di **aliquote;**

1. **L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, è **pari allo 0,50 per cento e il comune,** con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
   Dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare a adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. **L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è **pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**
3. **Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA,** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è **pari allo 0,10 per cento.** I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. **L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. **Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari alto 0,86 per cento,** di cui Ia quota pari alto 0,76 per cento riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. **PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi,** l'aliquota di base è **pari alto 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. **PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTO il comma 756 che dispone, **a decorrere dall'anno 2021,** che i comuni, **in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997,** hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 sulla base della quale questo Comune è stato identificato come Comune esente dall'applicazione dell'imposta IMU.

PRESO ATTO che la Legge n. 160/2019 **non ha confermato** l'esenzione per le unità immobiliari possedute dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, allo scopo di:

a) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione;
b) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Schilpario e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;
c) recuperare una parte della riduzione dei trasferimenti erariali che sono stati e verranno operati in attuazione del titolo IV "Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali" del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è necessario il continuo rafforzamento della parte "Entrate correnti" del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e per gli anni successivi confermando la politica delle entrate, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I del bilancio e, in particolare, quella dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati pub essere individuato nell'utilizzo della possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni della vigente imposta municipale propria come di seguito viene proposto:

Aliquota ordinaria	10,20 per mille
AREE FABBRICABILI	10,20 per mille
Aliquota immobili GRUPPO CATASTALE D	10,60 per mille di cui: 7,60 per mille da versare allo Stato 3,00 per mille da versare al Comune
Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	4,00 per mille Detrazione 200,00 €
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE con categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
RURALI ad uso strumentale	1 per mille
"IMMOBILI MERCE" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	ESENTI
Si considera direttamente adibita ad **abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma f) Regolamento IMU).	
Comodato in uso gratuito immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze concessi a parenti di primo grado (esclusi A1, A8 e A9): aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% (occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747 lettera c) Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi (art. 9 comma c) Regolamento IMU)	

RAVVISATA, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

CONSIDERATA la necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, a conferma di quelle vigenti nel precedente anno, le nuove aliquote dell'imposta municipale propria quale componente patrimoniale dell'imposta unica comunale, proposte in conformità alla vigente normativa e in precedenza evidenziate;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote": *"Un'interpretazione sistematica di tale disposizione ... conduce a ritenere che , per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13 comma15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

RILEVATO altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/02/2016, si è provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Cimbergo ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:
- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;

CON voti favorevoli n. 6, astenuti 3 (consiglieri Boselli Gian Luigi, Fioletti Fabrizio Guglielmo e Chiari Claudio) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di **determinare per l'anno 2020** con riferimento all'Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2019:

Aliquota ordinaria	10,20 per mille
AREE FABBRICABILI	10,20 per mille
Aliquota immobili GRUPPO CATASTALE D	10,60 per mille di cui: 7,60 per mille da versare allo Stato 3,00 per mille da versare al Comune
Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	4,00 per mille Detrazione 200,00 €
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE con categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9	ESENTI

TERRENI AGRICOLI	ESENTI
RURALI ad uso strumentale	1 per mille
"IMMOBILI MERCE" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	ESENTI
Si considera direttamente adibita ad **abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma f) Regolamento IMU).	
Comodato in uso gratuito immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze concessi a parenti di primo grado (esclusi A1, A8 e A9): aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% (occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747 lettera c) Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi (art. 9 comma c) Regolamento IMU)	

3) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020.

4) Di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune di Cimbergo, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2016.

5) Di dare atto che con il presente provvedimento si è tenuto conto dell'esigenza:
   - di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune,
   - di semplificazione degli obblighi tributari dei contribuenti al fine di facilitare la determinazione delle imposte dovute e agevolarne gli obblighi di dichiarazione e di versamento,
   - di snellimento delle procedure competenti all'ufficio tributi dell'Ente salvaguardandone l'efficienza e l'operatività.

6) di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge.

7) di dare atto dei pareri espressi in premessa i sensi dell'art. 49 e 151 , 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

8) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;

1) Di dichiarare infine, con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

f.to Polonioli Giov Battista

Il Consigliere Anziano

f.to Polonioli Gian Andrea

Il Segretario

f.to dott. Paolo Scelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 3 0 LUG. 2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.cimbergo.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 3 0 LUG. 2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paolo Scelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 3 0 LUG. 2020

Il Segretario Comunale

f.to dott. Paolo Scelli